

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ART.1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita a Trapani una Fondazione denominata "Fondazione ANTONIO CAMPANILE " il cui socio fondatore è la "Fondazione AUXILIUM".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione d'impresa, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo numero 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni (nel proseguo dello Statuto indicato più brevemente come "Codice del Terzo settore").

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione ANTONIO CAMPANILE ETS".

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede a Valderice (TP) nella Via Ragosia numero 1.

La sede potrà essere modificata nell'indirizzo con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzata nelle forme di legge. Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l'eventuale istituzione di sedi secondarie e/o amministrative.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- promuovere, progettare e realizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, interventi e servizi riconducibili al cosiddetto "Dopo di noi", ovvero interventi finalizzati a garantire alle persone con disabilità gravi, prive del sostegno familiare, soluzioni abitative, sociali e assistenziali che ne favoriscano la permanenza in contesti di vita il più possibile autonomi e inclusivi, nel rispetto della Legge e della normativa vigente. In quest'ottica, la Fondazione partecipa a bandi pubblici e privati, elabora e gestisce progetti territoriali volti alla costruzione di percorsi personalizzati di vita indipendente, alla creazione di reti di supporto, nonché alla realizzazione e gestione di strutture abitative innovative e servizi di accompagnamento;

- promuovere l'inserimento lavorativo di giovani con disabilità e/o socialmente svantaggiati attraverso la creazione, la gestione diretta o il supporto alla nascita di imprese sociali, cooperative, laboratori artigianali e altre realtà produttive finalizzate all'inclusione lavorativa. La Fondazione intende valorizzare le potenzialità individuali delle persone con disabilità, offrendo opportunità concrete di formazione professionale, accompagnamento al lavoro, tirocinio e occupazione stabile, contribuendo così a costruire percorsi di autonomia economica e partecipazione attiva alla vita sociale;

- provvedere all'assistenza sanitaria, sociale, psicologica e/o pedagogica dei minori in età evolutiva, con particolare riguardo a quelli colpiti da minorazioni fisiche e psichiche o, comunque, bisognevoli di cure sanitarie, provvedendo altresì all'educazione fisica e spirituale degli stessi ed al loro recupero ed inserimento nella vita sociale;

- provvedere all'assistenza morale, sanitaria, sociale e psicologica delle persone anziane, autosufficienti e non, bisognevoli di cura e assistenza;

- provvedere all'assistenza sanitaria, sociale, psicologica, nei confronti di persone, anche maggiorenni, colpite da minorazioni fisiche debilitanti, per le quali sono richieste inderogabili specifiche cure sanitarie.

La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse e/o strumentali a quelle istituzionali. Per il raggiungimento di tali fini, la Fondazione curerà la creazione di: idonei istituti, strutture assistenziali, strutture sociosanitarie, centri di recupero, di orientamento e di formazione professionale a tutti i livelli, case di riposo per ferie, centri per il trattamento sanitario e riabilitativo anche ambulatoriale, ed opere in genere simili e collaterali a quelle dianzi indicate.

La Fondazione curerà inoltre l'istituzione di scuole e di corsi per la specializzazione e la formazione di personale da destinare alle predette opere, comprese residenze sanitarie assistenziali (cosiddette "R.S.A."), e le strutture previste dalle leggi sui servizi socio-assistenziali (case-famiglia, comunità, alloggi per disabili e simili).

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà promuovere, costituire, gestire direttamente o indirettamente attività economiche, anche di natura commerciale, purché strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali e, in particolare, finalizzate all'inserimento lavorativo dei beneficiari.

In tale ambito, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, caffetterie, ristoranti, bistrot e attività analoghe, anche con finalità formativa e di inserimento lavorativo;
- gestire attività commerciali al dettaglio, botteghe artigianali, laboratori creativi e produttivi;
- promuovere, realizzare e gestire gallerie d'arte, spazi espositivi e attività di vendita di opere artistiche, anche realizzate da persone con disabilità o in condizioni di fragilità;
- svolgere attività di produzione, trasformazione e vendita di beni e servizi, anche attraverso marchi propri o in collaborazione con terzi;
- operare nei settori culturale, turistico, ricreativo e della ristorazione, anche con finalità di inclusione lavorativa;
- partecipare o collaborare con imprese sociali, cooperative o altre iniziative imprenditoriali coerenti con gli scopi statuari.

La Fondazione potrà inoltre:

- promuovere politiche attive e collaborare con enti pubblici e privati, organizzazioni del Terzo Settore e altri soggetti, per la realizzazione di interventi condivisi;
- contribuire alla costruzione e al consolidamento di reti territoriali e settoriali;
- progettare, organizzare ed erogare servizi a favore di pubbliche amministrazioni, società partecipate e soggetti privati, quali, a titolo esemplificativo: servizi di orientamento, formazione, consulenza, servizi amministrativi e di segreteria, call center, centri di elaborazione dati, gestione di banche dati, servizi informativi, attività di ricerca, analisi e studi di settore;
- ideare, organizzare e gestire eventi culturali, artistici, sportivi e fieristico-commerciali;
- progettare, gestire e valorizzare spazi culturali e aggregativi, quali musei, biblioteche, mediateche, centri culturali, teatri, sale cinematografiche e strutture similari, comprensivi di servizi accessori quali caffetteria, ristorazione, libreria e merchandising;
- gestire impianti sportivi, centri ricreativi e strutture polifunzionali;
- acquistare, anche mediante locazione finanziaria, vendere, permutare, costruire, ristrutturare e gestire beni immobili funzionali alle attività istituzionali, inclusa la loro locazione o concessione in uso, anche temporanea;
- sviluppare servizi e strumenti a supporto di imprese, enti e professionisti, anche al fine di favorire modelli economici collaborativi e inclusivi;
- gestire sale e spazi per laboratori, spettacoli, mostre, centri studi e attività culturali, artistiche, educative e digitali.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione del valore iniziale di euro 30.000,00 (trentamila/00), conferito dal Fondatore "Fondazione Auxilium", incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - BILANCIO DI ESERCIZIO

6.1 L'esercizio contabile ha inizio il giorno 01 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il giorno trenta aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, nonché nei casi d'obbligo previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il relativo bilancio sociale.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali e/o gli utili d'esercizio dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

7.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) componenti, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Auxilium" su proposta del Direttore Generale della medesima "Fondazione Auxilium".

8.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per tre esercizi ed in particolare fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. I Consiglieri possono essere rinominati.

8.3 Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

8.4 Ogni componente può essere revocato da chi lo ha nominato.

8.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i componenti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.8 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

8.10 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

8.11 Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale unico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di

responsabilità;

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- collabora con il Presidente laddove richiesto all'ordinaria amministrazione.

8.13 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Al presidente del Consiglio di Amministrazione è delegata l'amministrazione ordinaria della Fondazione, alla quale provvede con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza, è designato dal Direttore Generale della Fondazione Auxilium (oppure eletto a maggioranza) fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.5 In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

ART. 10 – VICEPRESIDENTE VICARIO

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

11.1 L'organo di controllo è composto da un Revisore legale unico nominato dal Consiglio di amministrazione. Egli è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali; il suo incarico dura fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

11.2 L'Organo di controllo ha la funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, di vigilanza ex decreto legislativo numero 231/2001, nonché sulla adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Al Revisore legale si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

ART. 12 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

12.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione (se ancora in carica) o con decisione del Fondatore e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore.

ART. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO

13.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Trapani, lì 11 giugno 2026

Firmato: Gerolamo Camarda
Giuseppe Rizzo
Antonio Ferro
Antonella Greco teste
Carlo Sammartano teste
Saverio Camilleri notaio (impronta del sigillo)